

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

ESECUZIONE
FORZATA
ESPROPRIAZIONE
BENE
EREDITARIO
INDIVISO

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Rel. Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -

Ud. 06/02/2013 - CC

Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -

R.G.N. 16032/2011

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

hon 6809
Rep. C. I

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16032-2011 proposto da:

GUMINI IVAN GMNVNI65M30E899K, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DEL VESCOVO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI BENEDETTO MARCO, STEFANO TRALDI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA SPA 0156800309 in persona del Responsabile dell'Unità Affari Generali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato MANZIA GLAUCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRO MARINO, giusta mandato in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

GUMINI ALESSANDRO GMNLSN63S16L483A, GUMINI REDI
GMNRDE66M30O89P;

- intimati -

avverso la sentenza n. 145/2010 del TRIBUNALE di UDINE - Sezione Distaccata di
CIVIDALE DEL FRIULI, depositata il 07/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per il ricorrente l'Avvocato Matteo del Vescovo che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO GOLIA che si
riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Con atto notificato il 6 maggio 2008, Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a. pignorò, ex
artt. 543 e segg. cod. proc. civ., i saldi attivi esistenti presso la Banca di Credito
Cooperativo di Manzano, intestati al signor Silvano Gumini, deceduto *ab intestato* il 9
marzo 2007. I predetti beni appartenevano in comunione a Ivan Gumini, debitore
esecutato, nonché ad Alessandro e a Redi Gumini.

Resa la dichiarazione di quantità, all'udienza del 16 luglio 2009 il giudice dell'esecuzione
del Tribunale di Udine dispose l'assegnazione al creditore procedente di un terzo del
compendio pignorato.

Con ricorso in data 4 agosto 2009 Ivan Gumini propose opposizione avverso
l'ordinanza di assegnazione, eccependo l'inespropriabilità di un singolo bene indiviso
facente parte di una comunione ereditaria.

Disposta la sospensione dell'esecuzione, con contestuale assegnazione di un doppio
termine per l'introduzione sia di un giudizio di divisione, sia del giudizio di merito
successivo alla fase interinale dell'opposizione, Equitalia Friuli Venezia Giulia diede

corso ad entrambi, segnatamente deducendo, relativamente al giudizio che qui interessa, l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 599 e segg. cod. proc. civ. anche nel caso di comunione ereditaria e, in particolare, di cointestazione ereditaria di un conto corrente.

Ivan Gumini contestò le avverse deduzioni, insistendo per la caducazione del provvedimento di assegnazione.

Nel processo si costituirono anche Alessandro e Redi Gumini, chiedendo di esserne estromessi per carenza di legittimazione passiva.

2. Con sentenza depositata il 7 dicembre 2010 il Tribunale ha rigettato l'opposizione, affermando l'applicabilità della procedura prevista dagli artt. 599 e segg. cod. proc. civ. anche nel caso di divisione di comunione ereditaria.

3. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Ivan Gumini formulando tre motivi.

Resiste con controricorso Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a.

4. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 *bis*, inserito dall'art. 47, comma 1, lett. *a*) della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto.

Queste le ragioni.

5. Con il primo motivo l'impugnante lamenta nullità della sentenza o del procedimento, *ex art.* 360, n. 4, cod. proc. civ., per mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Assume che la facoltà attribuita dalla predetta norma era stata dall'opponente esercitata proprio al fine di dimostrare l'esistenza di beni ereditari ulteriori, rispetto a quelli oggetto di pignoramento da parte di Equitalia, di talché il Tribunale aveva illegittimamente precluso il pieno esercizio del suo diritto di difesa.

Con il secondo mezzo, denunciando violazione degli artt. 183, comma 6, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., nonché vizi motivazionali, il ricorrente torna a censurare il diniego dei termini per la compiuta articolazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*. Sostiene che l'affermazione del giudice di merito secondo cui neppure era stata allegata la presenza, nella massa ereditaria, di altri beni di diversa natura, sarebbe in contrasto con le deduzioni svolte dall'opponente nella comparsa di risposta.

Con il terzo motivo l'impugnante deduce violazione degli artt. 599 e segg. cod. proc. civ., 713 cod. civ., nonché vizi motivazionali, criticando, in particolare, la ritenuta applicabilità della procedura di cui agli artt. 599 e segg. cod. civ. anche nel caso di pignoramento di beni ricadenti in comunione ereditaria.

6. La resistente Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a., dal canto suo, ha evidenziato che l'esistenza di beni ereditari ulteriori e diversi da quelli pignorati costituiva e costituisce, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, fatto pacifico in causa (confr. pag. 3, 4, 5 e 6 del controricorso).

7. Tanto premesso e precisato in ordine alle deduzioni *hinc et inde* formulate, non è inutile ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare: *a)* che **l'espropriazione forzata dell'intera quota, spettante ad un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti);** *b)* che, iniziata l'espropriazione della stessa, il giudice dell'esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante al debitore esecutato, se questa è possibile, o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa; *c)* che **non è invece ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie,** perché, potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione (confr. Cass. civ. 17 maggio 2005, n. 10334; Cass. civ. 20 dicembre 1985, n. 6549; Cass. civ. 23 ottobre 1967, n. 2615; Cass. civ. 13 agosto 1964, n. 2308).

8. Deriva da quanto sin qui detto che l'evoluzione del dialogo processuale non ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente all'accoglimento delle censure svolte nei primi due motivi di ricorso.

Se è vero infatti che l'impugnante, nell'osservanza del principio per cui la denuncia di vizi di attività del giudice comportanti la nullità della sentenza o del procedimento deve essere accompagnata dalla indicazione della specifica lesione che in concreto ne sia derivata – non tutelando l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. l'interesse

all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma soltanto l'eliminazione del pregiudizio effettivamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato *error in procedendo* (confr. Cass. civ. 21 marzo 2011, n. 6343; Cass. civ. 12 settembre 2009, n. 18635) – ha individuato nella mancata allegazione e prova dell'esistenza di altri beni, oltre quelli pignorati, facenti parte del compendio ereditario, l'attività difensiva che gli era stata preclusa, le ammissioni fatte da Equitalia in ordine alla rispondenza al vero di tale deduzione non tolgono ogni decisività al lamentato *vulnus*, considerato che è rimasta del tutto ignota la natura e la specie dei beni costituenti la complessiva massa. Ma tale accertamento, per quanto innanzi detto, non è affatto privo di rilievo ai fini del giudizio sulla pignorabilità del bene staggito, giudizio che andrà riformulato all'esito del compiuto espletamento di tutte le attività deduttive e probatorie riconosciute all'opponente.

Ne deriva che la sentenza impugnata, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei quali resta assorbito il terzo, appare destinata a essere cassata”.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Udine in diversa composizione.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Udine in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013.

Il Presidente

Dott. Mario Finocchiaro



Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO
Paolo Talarico

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 19 MAR 2013
Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO
Paolo Talarico